

CAMERA DEI DEPUTATI ^N 3526

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FERRARI MARTE, MUNDO, DIGLIO, FIANDROTTI

Presentata il 27 febbraio 1986

**Nuove norme sull'età per la partecipazione al concorso
notarile e sulla cessazione dell'attività dei notai**

ONOREVOLI COLLEGHI! — I notai svolgono la loro attività nella duplice veste di pubblici ufficiali e liberi professionisti ed esercitano la loro funzione in ambiti distrettuali a numero chiuso. Il loro stato giuridico, peraltro, presenta una eccezione davvero singolare nella legislazione vigente sia per quanto concerne l'età utile per partecipare ai concorsi notarili (cinquanta anni), sia per quanto attiene alla cessazione dell'attività, e quindi al collocamento in pensione (settantacinque anni).

È evidente che, in presenza di tali condizioni, il vasto arco compreso tra i ventuno e i cinquanta anni di età, utile per la partecipazione al concorso e, soprattutto, l'età di settantacinque anni per la cessazione dell'ufficio determina, da una parte la presenza agli esami (normal-

mente per pochi posti) di migliaia di candidati delusi e dall'altra, con la permanenza longeva nell'ufficio fino a settantacinque anni, la concreta impossibilità alla sistemazione di giovani aspiranti all'esercizio di questa professione. Ovviamente i problemi sono di natura occupazionale e di equità per cui pare opportuno allineare la normativa relativa all'età per la partecipazione al concorso notarile ed alla cessazione dell'attività dei notai a quella delle altre categorie.

Con tale provvedimento, quindi, si conseguirebbero due importanti obiettivi: evitare la sussistenza di norme che privilegiano senza validi motivi una specifica categoria e favorire l'occupazione giovanile che, oggi, costituisce un problema di notevole rilievo nella nostra società.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — I notai in esercizio sono dispensati dall'ufficio al compimento del sessantacinquesimo anno di età, con decreto del Presidente della Repubblica ».

ART. 2.

Il terzo comma dell'articolo 8 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è sostituito dal seguente:

« Non sono parimenti ammessi al concorso coloro che alla data del relativo bando hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età ».